Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1293.
5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 18 agosto 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente, è necessario inscrivere la somma di L. 50.000 per concedere, come per gli anni precedenti, un contributo alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta.

La somma predetta, per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili L. 26.015.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata una quinta prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da inscriversi al sottoindicato capitolo dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 356-*bis* (di nuova istituzione) - « Sovvenzione per la casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta ».

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 26. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. 1294.
6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 24 agosto 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTÀ,

Per assicurare il regolare svolgimento del servizio di investigazione politica, è necessario integrare di L. 2.500.000 i fondi a tale scopo stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili L. 25.965.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40, è autorizzata una sesta prelevazione nella somma di lire duemilionicinquecentomila (L. 2.500.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 84 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 1295.
Ordinamento per l'amministrazione dei beni auqaf della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1917, n. 1656, sull'istituzione in Tripoli di un Consiglio speciale per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni auqaf della Tripolitania;
Visto il R. decreto 21 giugno 1918, n. 964, sull'istituzione in Bengasi e in Derna di speciali Consigli per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni auqaf della Cirenaica;
Visti gli articoli 8 e 9 delle norme per l'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvati con il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere al riordinamento e al coordinamento delle norme relative all'amministrazione dei beni auqaf della Libia, adeguando altresì gli organi di questa alla nuova ripartizione del territorio;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento per l'amministrazione dei beni auqaf della Libia, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE, Ministro per l'Africa Italiana e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il R. decreto 2 ottobre 1917, n. 1656, ed il R. decreto 21 giugno 1918, n. 964, sono abrogati; è altresì abrogata ogni altra disposizione che contrasti con le norme contenute nell'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 2. — MANCINI.

Ordinamento per l'amministrazione dei beni auqaf della Libia

CAPO I

DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI AUQAF

Art. 1.

In ogni capoluogo di provincia della Libia ed in quello del territorio militare del sud è istituito un ente provinciale per l'Amministrazione e la sorveglianza dei beni auqaf, avente personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 del Codice civile e retto da un proprio Consiglio.

Art. 2.

I Consigli assumono la denominazione di « Consiglio provinciale per l'amministrazione dei beni auqaf », seguito dal nominativo della città capoluogo del rispettivo territorio di competenza.

Art. 3.

I Consigli provinciali per l'amministrazione dei beni auqaf hanno l'amministrazione dei beni auqaf pubblici (mazbuta) per i quali sia estinta la discendenza degli amministratori e di quelli per i quali il costituente non abbia in alcun modo designato l'amministratore.

Provvedono anche all'amministrazione dei beni auqaf che il cadi, nella cui giurisdizione sono situati, abbia loro delegata e di quelli che, previa favorevole decisione del cadi competente, sia stata loro affidata per unanime consenso di tutti gli aventi diritto.

Salve le prerogative ed i diritti di sorveglianza spettanti al cadi, esercitano infine il controllo su tutti i beni auqaf esistenti nel territorio di loro competenza, sia privati (di famiglia o di posterità) che pubblici, ma la cui amministrazione sia riservata ad altri enti o persone (mutavalli) nominati dal costituente, in conformità all'atto costitutivo del uaqf.

Art. 4.

Le rendite dei beni auqaf devono essere devolute secondo la destinazione data dal fondatore nel titolo di sostituzione del uaqf.

Art. 5.

Sono salve le prerogative in materia d'amministrazione e di vigilanza spettanti ai tribunali sciaraitici, in base alle tradizioni ed al diritto islamico.

Art. 6.

I Consigli provinciali per l'amministrazione dei beni auqaf sottoposti alla vigilanza del Governatore generale, il quale la esercita direttamente o per mezzo dei Prefetti e del Comandante del territorio militare del sud o di funzionari appositamente delegati.

Il Governatore generale ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche in qualunque tempo e prendere conoscenza di tutti gli atti, documenti, verbali di deliberazioni, registri ed in genere di tutto ciò che si riferisce alla gestione amministrativa e contabile dei beni auqaf, anche allo scopo di assistere e consigliare l'amministrazione stessa per il miglioramento dei beni stessi e per l'incremento delle loro rendite.

Art. 7.

Sono sottoposti all'approvazione del Governatore generale o dei Prefetti e del Comandante del territorio militare del sud da lui delegati:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Questo deve essere corredato da tutti i documenti giustificativi;

b) le deliberazioni relative a varianti del bilancio e lo storno di fondi da articolo ad articolo, ove l'ammontare superi il quarto dello stanziamento ordinario di spesa annua;

c) le deliberazioni concernenti i prestiti previsti alla lettera *b*) dell'art. 16, e quelle inerenti alle variazioni di bilancio previste alla lettera *c*) di detto articolo.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali per l'amministrazione dei beni auqaf sono trasmesse ai competenti Prefetti ed al Comandante del territorio militare del sud.

Il Governatore generale, di sua iniziativa o su proposta motivata del Prefetto o del Comandante del territorio militare del sud ha sempre facoltà di annullare gli atti e le deliberazioni che siano contrarie alle disposizioni del presente ordinamento, all'ordine pubblico o all'economia generale della Libia.

Il Prefetto o il Comandante del territorio militare del sud possono sospendere l'esecuzione delle deliberazioni di cui abbiano proposto l'annullamento.

Art. 9.

Limitatamente ai beni destinati ad un fine immediato di religione o di beneficenza gli enti provinciali per l'amministrazione dei beni auqaf godono di tutti i benefici fiscali concessi nel Regno e nei territori dell'Africa Italiana alle opere pie o alle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza e di culto.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 10.

Ogni Consiglio provinciale per l'amministrazione dei beni auqaf è composto da:

a) un presidente;

b) tre consiglieri;

c) un consigliere-gestore.

Art. 11.

I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Governatore generale, su proposta del Prefetto o del Comandante del territorio militare del sud, sentito il cadi del rispettivo capoluogo, tra le persone che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, metropolitano o libico, di religione musulmana;

b) avere compiuti i 25 anni di età;

c) essere di ottima condotta civile, morale e politica;

d) avere notoriamente grande ascendente sui correligionari per ragioni di famiglia, autorità e prestigio personale;

e) essere manifestamente solvibile.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio d'amministrazione dei beni auqaf:

a) coloro che siano stati dichiarati responsabili di irregolarità nei conti dei beni auqaf:

b) coloro che abbiano una lite pendente col Consiglio d'amministrazione dei beni auqaf;

c) i parenti e gli affini sino al 4° grado del tesoriere dell'amministrazione;

d) coloro che sono amministratori di beni auqaf (mutavalli).

Art. 13.

Il presidente ed il consigliere gestore sono retribuiti con assegno fisso; i consiglieri mediante medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio alla quale partecipano.

L'ammontare degli assegni al presidente ed al consigliere-gestore e quello delle medaglie di presenza ai consiglieri è fissato dal Governatore generale all'atto della loro nomina o conferma.

Art. 14.

Ai membri del Consiglio i quali, senza giustificato motivo, manchino di partecipare a due sedute consecutive è inflitto dal presidente un severo rimprovero del quale è fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Se persistono nell'ingiustificata assenza, possono essere revocati dall'incarico con decreto del Governatore generale, emesso di sua iniziativa o su proposta del presidente.

In caso di ingiustificata assenza del presidente, il rimprovero o la revoca sono inflitti dal Governatore generale con suo decreto, emesso di sua iniziativa o su proposta del Prefetto o del Comandante del territorio militare del sud.

Alla sostituzione per qualsiasi causa del presidente o degli altri membri del Consiglio, per il tempo in cui avrebbero dovuto ancora durare in carica, si provvede con decreto del Governatore generale a norma dell'art. 11.

Art. 15.

Nessun componente del Consiglio può aver rapporti diretti od indiretti d'interesse privato con l'amministrazione dei beni auqaf gestita dal Consiglio stesso.

Non può, neppure per interposta persona, acquistare frutti, prendere in fitto immobili o concludere altri contratti nel suo interesse personale.

Gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono nulli ed il contravventore, salve le eventuali maggiori pene comminate dal codice penale, è revocato dal Governatore generale, di sua iniziativa o su proposta del competente Prefetto, del Comandante del territorio militare del sud o del Consiglio.

Alla sostituzione si provvede a norma dell'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 16.

Spetta al Consiglio:

a) accertare la consistenza dei beni auqaf sottoposti alla sua amministrazione, provvedendo alla loro ricognizione e alle necessarie rivendicazioni;

b) curare il progressivo miglioramento delle condizioni dei beni auqaf e l'aumento delle loro rendite;

c) promuovere dalla competente magistratura sciaraitica una nuova destinazione delle rendite dei beni auqaf, quando tali rendite non possano più erogarsi in conformità alla volontà del costituente;

d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese, compilato dal consigliere-gestore;

e) approvare le variazioni che, su proposta del consigliere-gestore, si rendesse necessario apportare al bilancio durante il corso dell'anno;

f) approvare le spese sostenute dal consigliere-gestore nel corso dell'esercizio finanziario per riparazioni agli immobili o per qualsiasi altro titolo, quando sommate superino per ciascun immobile o per ciascun titolo il limite massimo di lire mille. A tale effetto è considerato immobile a sè stante ed autonomo ogni immobile o parte d'immobile che formi oggetto di separate locazioni;

g) approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario che si chiude;

h) autorizzare il consigliere-gestore a stare in giudizio nelle cause sia attive che passive. Nei casi urgenti d'autorizzazione può essere accordata dal presidente, che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta per le determinazioni di sua competenza;

i) approvare i contratti di valore superiore alle lire mille, salva sempre l'approvazione dei cadi competenti quando questa sia richiesta a norma del diritto islamico;

l) deliberare, in caso di necessità, prestiti in Libia o nel Regno ed acquisti a pagamento dilazionato nelle forme consentite dal diritto islamico;

m) esaminare ed approvare tutti i documenti giustificativi delle spese subito dopo la loro erogazione;

n) provvedere, osservate le norme e condizioni stabilite nei successivi articoli 23 e 38, alla nomina, alla determinazione degli assegni ed alla revoca del personale adibito all'amministrazione diretta dei beni sottoposti all'amministrazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, nonchè di quello impiegato nei servizi inerenti agli scopi cui i beni auqaf sono destinati, sentito il cadi competente per il personale addetto al culto;

o) compilare e tenere al corrente l'inventario dei beni auqaf privati f ticando i titolari di diritti intermedi, il titolo costitutivo, il modo di devoluzione e lo scopo pio o l'atto finale della devoluzione dei medesimi;

p) vigilare e controllare, sia direttamente che per mezzo di persone di sua fiducia od anche mediante ispettori stipendiati, l'amministrazione di tutti gli altri beni auqaf, segnalando al cadi nella cui giurisdizione sono situati i beni per gli opportuni provvedimenti, gli inconvenienti, le negligenze e gli abusi riscontrati a carico dei mutavalli dei beni auqaf privati che siano stati da lui nominati;

q) compilare e tenere al corrente gli inventari dei beni auqaf indicati alla lettera *a*) del presente articolo;

r) delegare, su proposta del consigliere-gestore, ai singoli suoi membri incarichi speciali o la direzione di determinati rami di servizio, qualora ciò si rendesse necessario;

s) delegare, su proposta del consigliere-gestore, atti di semplice amministrazione a speciali procuratori, quando ciò sia richiesto dalla ubicazione dei beni auqaf o da un particolare modo di utilizzazione di questi;

t) determinare, previo parere di un tecnico, i prezzi di base per gli atti e contratti previsti nell'art. 21.

Art. 17.

Il Consiglio tiene le sue sedute ordinarie una volta al mese. Può essere convocato, nei casi urgenti, anche in altri giorni a richiesta del presidente o del consigliere-gestore.

Due giorni prima d'ogni seduta è comunicato a tutti i membri l'ordine del giorno contenente l'elenco degli affari che debbono essere trattati. Copia di esso è trasmessa anche al Prefetto competente o al Comandante del territorio militare del sud.

Il termine di cui al precedente comma può non essere osservato nei casi di urgenza, purchè la comunicazione e la trasmissione avvengano in tempo utile.

Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei votanti. Nel caso di parità dei voti l'affare in discussione deve essere rimandato ad altra seduta per una nuova votazione, e, se anche in questa si abbia parità di voto, prevale quello del presidente.

Art. 18.

Alle adunanze del Consiglio assiste, senza diritto al voto, il segretario, il quale di ogni seduta redige verbale su apposito registro che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il registro suddetto, prima di essere posto in uso, deve essere numerato per ogni pagina e firmato a margine di ciascun foglio dal cadi del capoluogo della provincia o del territorio militare del sud.

CAPO III.

Del Presidente.

Art. 19.

Il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) firma la corrispondenza con gli uffici di Governo, con gli enti pubblici e con le amministrazioni dei beni auqaf;

c) prende i provvedimenti di urgenza, consentiti dal presente ordinamento, dandone comunicazione nella prima seduta del Consiglio;

d) appone la firma su tutti i documenti giustificativi delle spese, subito dopo l'approvazione del Consiglio, nonchè sui verbali delle sedute a certificare l'autenticità della firma degli altri intervenuti, e vidima in ogni foglio i registri contabili ed i libri inventari;

e) esercita una vigilanza generale sul funzionamento dell'amministrazione.

In caso d'assenza o di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano di carica, ed in caso di parità, dal più anziano di età.

CAPO IV.

Del consigliere-gestore.

Art. 20.

Il consigliere-gestore ha le seguenti attribuzioni:

a) tratta tutti gli affari dell'amministrazione e quelli in cui essa sia comunque interessata;

b) firma la corrispondenza con i privati relativamente agli affari di sua competenza;

c) appone la firma su tutti i documenti giustificativi della contabilità, della cui esattezza è responsabile, prima dell'approvazione del Consiglio;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

e) provvede direttamente, di sua iniziativa, ai contratti e alle spese che non eccedono le lire mille, dandone poi notizia al Consiglio nella prima seduta successiva;

f) studia e formula le proposte dei contratti e di tutti gli altri affari che debbono essere approvati dal Consiglio;

g) prepara il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese che rassegna al presidente entro il mese di ottobre d'ogni anno e propone le eventuali modificazioni occorrenti durante l'anno;

h) redige il conto consuntivo annuale che rassegna al presidente alla fine dell'anno;

i) rappresenta l'amministrazione nei giudizi sia attivi che passivi di qualsiasi grado e può farsi rappresentare in seguito a preventiva autorizzazione del Consiglio;

l) è personalmente responsabile degli atti compiuti senza l'autorizzazione del Consiglio, nei casi in cui questa è prescritta; cessa la sua responsabilità se tali atti siano ratificati dal Consiglio;

m) firma i mandati di pagamento e di riscossione;

n) propone al presidente i provvedimenti d'urgenza.

Art. 21.

Il consigliere-gestore provvede alla vendita dei prodotti del suolo, alle locazioni, all'esecuzione di lavori, alle forniture, alle provviste ed agli altri contratti approvati dal Consiglio.

A tali atti e contratti egli procede per mezzo di asta pubblica da lui presieduta e da svolgersi in conformità alle con-

suetudini locali. Nel caso che l'asta vada deserta egli può procedere a trattativa privata, ma in tal caso il contratto deve essere preventivamente approvato dal Consiglio.

Il prezzo base è determinato dal Consiglio, previo parere di un tecnico, quando occorra, a norma della lettera *t*) dell'art. 16.

I contratti di locazione sono sempre stipulati a trattativa privata.

Per gli atti e contratti, il cui prezzo base superi le lire tremila, gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati almeno otto giorni prima, con manifesto bilingue, e, nei casi di maggiore importanza, anche con pubblicazione sui giornali locali.

Art. 22.

In caso di assenza od impedimento, il consigliere-gestore è sostituito da un altro consigliere, all'uopo nominato con decreto del Prefetto competente o del comandante del territorio militare del sud.

CAPO V.

Del personale.

Art. 23.

Per l'amministrazione dei beni auqaf il Consiglio si avvale normalmente dell'opera di un segretario e di un tesoriere, nonchè del personale subalterno strettamente necessario.

Per ragioni d'economia, e quando le condizioni di lavoro lo consentano, le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere affidate ad una stessa persona.

Il segretario ed il tesoriere sono di regola nominati a seguito di concorso; il personale subalterno è assunto direttamente dal Consiglio su proposta del consigliere-gestore.

Il Consiglio può anche assumere temporaneamente in servizio, secondo la necessità dell'amministrazione, un ingegnere ed un ragioniere, quando non sia possibile ottenere dal Governo la gratuita prestazione di competenti funzionari dell'amministrazione coloniale.

Nel caso di assunzione definitiva le nomine dell'ingegnere e del ragioniere sono fatte a seguito di concorso.

Le norme per i concorsi sono stabilite dal Consiglio ed approvate dal Governatore generale.

Le modalità per la nomina del personale indicato nell'ultima parte della lettera *n*) dell'art. 16 sono stabilite dal Consiglio, tenuto conto delle consuetudini locali.

Art. 24.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio; prepara la corrispondenza secondo le direttive impartitegli dal presidente o dal consigliere-gestore, nei casi di loro rispettiva competenza; assiste il consigliere-gestore nelle aste e ne redige i verbali; conserva in archivio ordinatamente tutti gli atti, documenti e registri, osservando, per i documenti più importanti, quali le hogge ed i titoli di proprietà, le cautele all'uopo prescritte e adempie a tutti gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio.

Art. 25.

Il tesoriere è l'unico depositario responsabile del denaro e dei valori dell'amministrazione. Sotto la direzione e la sorveglianza del consigliere-gestore egli provvede, direttamente o a mezzo di esattori da lui scelti col gradimento del Consiglio, alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti autorizzati dal Consiglio o dal consigliere-gestore secondo la rispettiva competenza.

Egli non può tenere in cassa somme superiori alle lire tremila. L'eccedenza deve essere giornalmente versata ad un Istituto italiano di credito.

Art. 26.

Il tesoriere deve prestare una cauzione in contanti nella misura determinata dal Governatore generale a seconda della potenzialità economica dell'amministrazione interessata, ma non inferiore alle lire tremila. Il Consiglio può tuttavia consentire che la cauzione sia prestata con valida ipoteca o fideiussione di persona notoriamente ed effettivamente solvibile.

Egli deve tenere un registro delle riscossioni e dei pagamenti che deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, prima di essere posto in uso. Il registro è sempre ostensibile, su semplice richiesta, a tutti i membri del Consiglio.

Art. 27.

Il personale dipendente dall'amministrazione dei beni auqaf deve serbare, sotto comminatoria delle punizioni indicate nell'art. 29, condotta pubblica e privata ineccepibile.

Art. 28.

La disposizione dell'art. 15 si applica a tutto il personale dipendente dall'amministrazione dei beni auqaf.

E' incompatibile con le funzioni di segretario e di tesoriere l'esercizio del commercio, anche per interposta persona, senza l'autorizzazione del Consiglio.

Art. 29.

Le punizioni disciplinari per il personale amministrativo e tecnico nominato dal Consiglio consistono nell'ammonizione, nella sospensione dall'impiego o dallo stipendio e nella revoca.

L'ammonizione è applicabile in casi di lievi mancanze, dopo aver invitato l'interessato a discolparsene, e viene applicata dal consigliere-gestore.

La sospensione e la revoca sono applicate dal Consiglio, su proposta del consigliere-gestore, dopo aver parimenti invitato l'interessato a discolparsene.

Il personale subalterno può essere ammonito dal consigliere-gestore. Esso può essere revocato con deliberazione del Consiglio, su proposta del consigliere-gestore.

Art. 30.

Salvo il caso di pattuizioni speciali, agli impiegati interni dell'amministrazione dei beni auqaf è mensilmente trattenuto il 5% degli assegni.

Le somme in tal modo accantonate sono restituite a ciascun impiegato in caso di licenziamento o di volontaria dimissione o agli eredi in caso di morte.

Art. 31.

Tutte le spese per stipendi, assegni, medaglie di presenza ed in genere tutte quelle per il funzionamento dell'amministrazione dei beni auqaf sono a carico delle rendite dei beni stessi.

Per le amministrazioni di minore importanza il presidente, i membri del Consiglio ed il dipendente personale amministrativo e tecnico, possono essere retribuiti, anzichè con stipendio fisso, con un compenso semestrale da determinarsi dal Governatore generale, su proposta del Prefetto

competente o del Comandante del territorio militare del sud, in base all'importanza della gestione ed all'ammontare delle rendite riscosse.

Agli emolumenti, previsti nel primo comma del presente articolo e nell'art. 13, si applicano le ritenute disposte per i funzionari degli enti locali della Libia.

CAPO VI.

DELL'INVENTARIO GENERALE DEI BENI AUQAF.

Art. 32.

L'inventario generale indicato alla lettera q) dell'art. 16 comprende tutti i beni auqaf pubblici e privati (di posterità), sia immobili (urbani o rustici) che mobili.

Art. 33.

Per la prima formazione dell'inventario generale sono compilati appositi elenchi a cura:

a) del consigliere-gestore per i beni auqaf mazbuta;

b) dell'imam di ogni singola moschea per i beni auqaf, già devoluti e devolventi a favore di essa;

c) di apposite Commissioni locali per tutti gli altri beni auqaf esistenti in ogni circoscrizione. Dette Commissioni sono costituite da tre musulmani, cittadini italiani metropolitani o libici, scelti dal Consiglio competente fra i notabili riconosciuti dal Governo della Libia, e saranno ad esse aggregati, volta per volta, l'imam ed il muktar del quartiere od il capo della cabila in cui si trovano i beni da inventariare.

Art. 34.

Gli elenchi compilati a norma dell'articolo precedente sono esaminati dal Consiglio con la partecipazione del cadi del luogo in cui sono situati i beni, nonchè di quelle altre persone delle quali, di volta in volta, il Consiglio ritenga opportuno l'intervento.

In conformità ai risultati dell'esame compiuto il Consiglio delibera l'iscrizione dei beni nell'inventario generale.

Gli elenchi e gli inventari sono comunicati in copia al Governatore generale.

Art. 35.

In base all'inventario generale il consigliere-gestore provvede alla formazione dei seguenti inventari speciali:

a) dei beni immobili, urbani e rustici, amministrati direttamente dal Consiglio a norma del primo e del secondo comma dell'art. 3;

b) degli immobili urbani e rustici costituiti in auqaf e sottoposti all'amministrazione di speciali mutavalli (beni auqaf privati);

c) degli immobili urbani e rustici costituiti in auqaf di famiglia e di posterità;

d) dei beni auqaf, immobili e mobili, distinti per ogni istituto di religione, d'istruzione, di beneficenza od altra pubblica utilità cui sono destinati.

Art. 36.

Oltre quanto è stabilito nelle lettere a) ed c) dell'art. 16, gli elenchi e gli inventari indicati dagli articoli precedenti devono contenere tutte le indicazioni relative:

a) all'ubicazione, alla natura, ai confini, allo stato attuale dell'immobile ed alla rendita annua, reale o presunta, di esso;

b) alla destinazione del uaqf ed allo scopo dell'ente devolutario; all'epoca, anche solo approssimativa, della costituzione in uaqf; alla persona del costituente ed alle condizioni da lui imposte, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono ai beni auqaf di famiglia o di posterità;

c) all'attuale amministratore (mutavalli) dei beni auqaf privati e di quelli di famiglia o di posterità e, per questi ultimi, anche agli attuali beneficiari e, possibilmente, alle loro singole quote.

Art. 37.

Negli elenchi e negli inventari sono pure, secondo i casi, indicati:

a) i proprietari delle sopraelevazioni o piantagioni, il canone annuo dovuto all'ente beneficiario, nonchè i proprietari del terreno, quando sia costituito in uaqf soltanto il terreno e la sopraelevazione o piantagione;

b) gli aventi diritto alle singole quote d'immobile comune, l'entità della quota appartenente al uaqf ed il modo di godimento della relativa parte della rendita dell'immobile, quando sia costituita in uaqf una quota pro-indiviso;

c) il canone annuo dovuto attualmente, la rendita reale o presunta dell'immobile, i possessori attuali di esso ed il titolo del possessore (successione, compravendita, o prima concessione a igiaratein) quando si tratti di beni auqaf concessi a doppia corrisposta;

d) il luogo ove si trovano, la persona che li possiede, lo scopo cui sono destinati, la persona del costituente ed il modo di godimento, quando si tratti di beni mobili costituiti in auqaf.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 38.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Governatore generale, verranno emanate le norme per l'esecuzione del presente ordinamento.

In conformità alle predette norme ciascun Consiglio provvederà, con regolamento da approvarsi dal Governatore generale, a disciplinare la gestione e la tenuta della contabilità dei beni auqaf, le modalità per la nomina degli impiegati, quelle per la conferma del personale subalterno attualmente in servizio e quelle per il trattamento economico e giuridico del personale italiano assunto stabilmente, le attribuzioni di procuratori speciali ed i loro rapporti con il Consiglio e con il consigliere-gestore, nonchè quanto altro occorre per assicurare il regolare funzionamento della propria amministrazione.

Art. 39.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente ordinamento nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia, il Governatore generale provvederà con suo decreto alla nomina ed alla costituzione dei Consigli previsti dall'ordinamento stesso.

Qualora la gestione dell'amministrazione dei beni auqaf non assuma una particolare importanza economica, il Governatore generale, in via d'eccezione ed uditi i Consigli, potrà affidare l'amministrazione dei beni auqaf esistenti in una provincia al Consiglio di amministrazione dei beni auqaf delle provincie viciniori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. **1296.**

Modificazioni allo statuto della libera Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto-1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2255, e modificato con R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 2606, e successivi;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte di modifiche relative allo statuto della Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le anzidette modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

L'art. 6 è così sostituito: « Formano il Consiglio di amministrazione:

a) il podestà del Comune;

b) il rettore in carica e il rettore uscito di carica;

c) i presidi delle Facoltà;

d) un rappresentante del Governo nominato dal Ministro per l'educazione nazionale;

e) il segretario federale;

f) quattro delegati eletti dal podestà di Ferrara, rinnovabili per metà ogni tre anni;

g) due rappresentanti della Provincia, rinnovabili ogni tre anni;

h) due rappresentanti dei Comuni della provincia di Ferrara riuniti in consorzio, da rinnovarsi ogni tre anni;

i) i rappresentanti degli Enti morali che diano per ciascuno un sussidio continuativo alla Università, non inferiore a L. 10.000 annue;

l) un rappresentante di privati cittadini che diano complessivamente all'Università un contributo continuativo non inferiore a L. 10.000 annue;

m) uno studente di ogni Facoltà, eletto regolarmente ogni anno fra quelli dell'ultimo corso dai colleghi e, in mancanza di elezione, scelto dai presidi ».

Negli articoli 12 e 13 alla indicazione « professori stabili » e « insegnanti stabili » è sostituita quella di « professori ordinari ».

L'art. 46 è così modificato: « Ai professori di ruolo vengono corrisposti lo stipendio e l'indennità accademica nella misura minima stabilita nella tabella *E* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 ».

L'art. 49 è così modificato: « Per il conferimento degli incarichi si provvede dalla Giunta, su proposta della Facoltà, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. Gli incarichi vengono retribuiti in misura non superiore a quella prevista dall'art. 116, comma 3°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

L'art. 80 è così modificato: « Il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione è stabilito in forma assicurativa, mediante contratti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, analogamente a quanto è disposto per il personale insegnante. La ritenuta corrispondente al 18 % dello stipendio sarà, come per il personale insegnante, per metà a carico del funzionario, e per metà a carico del bilancio universitario.

« Analogamente si provvede nei confronti del personale subalterno; il versamento, peraltro, che all'uopo deve essere effettuato in favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è costituito dal 10 % dello stipendio a carico del bilancio universitario e dell'8 % dello stipendio medesimo a carico dell'assicurato ».

Dopo l'art. 80 è aggiunto il seguente: « Art. 81. - Lo stipendio da prendersi a base per la determinazione del premio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni s'intende al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-X, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561 ed aumentato a' sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e 27 giugno 1937-XV, n. 1033 ».

La tabella annessa allo statuto è sostituita dalla seguente:

« *Tabella dei posti di professore di ruolo*

Facoltà di giurisprudenza	sette
Facoltà di medicina e chirurgia	sette
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	cinque
Facoltà di farmacia	uno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 413, *foglio* 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. **1297.**

Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, e del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 203, concernenti provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, concernente provvedimenti per favorire la produzione dei minerali di piombo e di zinco, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 358;

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 203, recante norme complementari dei provvedimenti predetti;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco, dovranno tenere per ogni miniera un registro di produzione nel quale saranno riportate, per periodi mensili, le indicazioni seguenti:

a) quantitativi prodotti distintamente per i minerali grezzi ed i minerali arricchiti a tenori mercantili;
b) tenori dei minerali prodotti;
c) quantitativi di minerali asportati;
d) destinazione di tali quantitativi;
e) dati di fatturazione per i quantitativi venduti.

Un estratto del registro di produzione sarà inviato dai coltivatori entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono all'Ufficio minerario nella cui circoscrizione si trovano le miniere, ed all'Ufficio metalli nazionali.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi sarà riferita al peso netto secco dei minerali esportati.

I contributi integrativi per i minerali di zinco esportati, aventi un tenore inferiore al 50 % zn per i minerali solforati, ed al 45 % zn per gli altri minerali, saranno ridotti in base ai coefficienti seguenti, e commisurati alle unità metalliche contenute nei minerali esportati.

Minerali solforati.

Classi	Riduzione % del contributo per unità metallica contenuta
dal 49 al 47 % zn	5 %
dal 46 al 44 % zn	12 %
dal 43 al 41 % zn	20 %
dal 40 al 38 % zn	30 %
dal 37 al 35 % zn	40 %

Altri minerali.

Classi	Riduzione % del contributo per unità metallica contenuta
dal 44 al 42 % zn	5 %
dal 41 al 39 % zn	13 %
dal 38 al 36 % zn	23 %
dal 35 al 33 % zn	35 %
dal 32 al 30 % zn	48 %

Art. 3.

I contributi integrativi di cui alla lettera a) dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, saranno liquidati provvisoriamente per il primo semestre di ogni anno, a partire dal 30° giorno successivo alla fine del semestre, in misura non superiore ai tre quarti del relativo ammontare.

Entro il primo trimestre di ciascun anno, si procederà alla liquidazione definitiva dei contributi dell'anno precedente.

Qualora entro il termine di cui al comma precedente non sia possibile addivenire alla liquidazione definitiva per la mancanza degli elementi necessari, si procederà, anche per il secondo semestre, alla liquidazione provvisoria nel termine e nella misura previsti nel primo comma.

Art. 4.

I produttori-esportatori dei minerali di zinco che aspirino ad ottenere il contributo integrativo dovranno depositare presso l'Ufficio metalli nazionali i contratti di vendita all'estero dei minerali di zinco entro un mese dalla stipulazione.

Art. 5.

Le istanze che i produttori inoltreranno all'Ufficio metalli nazionali per ottenere i contributi integrativi dovranno contenere, distintamente per ogni miniera, i dati relativi ai quantitativi ed ai tenori del minerale mercantile di zinco esportato.

Alle istanze dovranno essere allegate le copie delle fatture definitive dei minerali di zinco venduto all'estero, con la indicazione del contratto al quale esse si riferiscono, ed i documenti doganali originali di esportazione.

Art. 6.

Per la determinazione del sopraprezzo di vendita del piombo e dello zinco metallo in ciascun anno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, l'Ufficio metalli nazionali presenterà al Ministero delle corporazioni, entro il mese di novembre dell'anno precedente, motivata proposta.

Art. 7.

I produttori e gli importatori di piombo e di zinco metallo provvederanno, per conto dell'Ufficio metalli nazionali, alla riscossione del sopraprezzo previsto dall'art. 5 del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780.

Essi dovranno inoltre comunicare all'Ufficio metalli nazionali, entro il giorno 15 di ogni mese, i quantitativi venduti e fatturati o destinati ad ulteriore trasformazione nel mese precedente, allegando copia o elenco delle relative fatture o di altri documenti probatori.

In base a tali dati l'Ufficio metalli nazionali addebiterà ai produttori ed agli importatori l'ammontare dei sopraprezzi.

I produttori e gli importatori dovranno versare i sopraprezzi di cui al precedente comma entro il termine decorrente dalla data delle fatture, che sarà stabilito dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta dell'Ufficio.

L'Ufficio provvederà alla fine di ogni trimestre al versamento delle somme riscosse ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Art. 8.

Lo stato di liquidazione dei contributi integrativi a favore dei produttori-esportatori di minerali di zinco e la relativa deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione, saranno trasmessi entro 10 giorni dalla data della deliberazione stessa, in triplice esemplare, al Ministero delle corporazioni, affinchè sia messo a disposizione dell'Ufficio il fondo occorrente al pagamento dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi si terrà conto, oltre che delle somme riscosse entro il 31 dicembre, anche di quelle non riscosse, ma relative ai quantitativi di piombo e di zinco fatturati o destinati ad ulteriore trasformazione nel corso dell'anno.

Art. 9.

I produttori e gli importatori di piombo e di zinco metallo dovranno comunicare all'Ufficio metalli nazionali, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati dei quantitativi prodotti ed importati nel mese precedente, e quelli di previsione per il mese in corso.

Le assegnazioni mensili per usi civili di piombo e di zinco metallo dovranno essere richieste all'Ufficio metalli nazionali entro il giorno 30 del mese precedente a quello cui si riferisce la richiesta.

In base ai dati di cui ai precedenti comma, ed alle giacenze alla fine del mese precedente, l'Ufficio metalli nazionali compilerà su proposta del Comitato di distribuzione, di cui all'art. 10 entro il 12 di ogni mese le proposte per le assegnazioni che diverranno esecutive dopo l'approvazione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai termini dell'art. 1 del decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato stesso.

Art. 10.

Ai fini del controllo della vendita all'interno del piombo e dello zinco, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, è costituito, quale organo esecutivo dell'Ufficio metalli nazionali un Comitato composto:

a) dal presidente dell'Ufficio, in qualità di presidente;

b) dal rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, in qualità di vice presidente;

c) da un altro membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio;

d) da tre rappresentanti degli industriali consumatori designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

e) da un rappresentante dei commercianti, designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Il Comitato designa un segretario che può essere estraneo al Comitato stesso.

Art. 11.

La rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Ufficio metalli nazionali spettano al presidente del Consiglio di amministrazione.

Nell'espletamento delle sue attribuzioni il presidente è coadiuvato da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle proposte relative alla misura del sopraprezzo;

b) sulle liquidazioni dei contributi integrativi a favore dei produttori-esportatori di minerale di zinco;

c) sul conto generale della gestione da sottoporre alla approvazione dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e degli scambi e le valute;

d) sulla eventuale istituzione di Uffici esecutivi anche in altre sedi;

e) sulla nomina e sulla revoca del personale;

f) sul conferimento di eventuali mandati al personale;

g) sulla esplicazione di ogni altro compito demandato all'Ufficio per legge o per regolamento.

In casi di urgenza il presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza od impedimento, il consigliere che lo coadiuva, sono autorizzati ad adottare decisioni sulle materie di cui ai precedenti comma, fatta eccezione della facoltà di cui alla lettera *a*).

Le decisioni adottate d'urgenza dal presidente o dal consigliere predetto, saranno poi sottoposte alla ratifica del Consiglio.

Il Consiglio elegge il segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide devono essere prese a maggioranza, con la presenza di almeno cinque consiglieri.

A parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio debbono essere trascritti su apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

Al presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio da ciascuno sostenute, l'indennità di diaria ed un gettone di presenza.

La misura di tale gettone e della diaria sarà stabilita dai Ministeri delle corporazioni e delle finanze su proposta del Consiglio.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni.

In caso di vacanza nel corso del biennio, si provvede per il restante periodo.

Art. 15.

Il Collegio dei sindaci sorveglia e controlla l'attività dell'Ufficio.

I sindaci durano in carica un anno. Essi assistono a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

La loro retribuzione è determinata dal Consiglio stesso all'inizio dell'esercizio.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ufficio avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 1939-XVIII.

Le somme eventualmente residuate alla fine di ciascun esercizio saranno versate dall'Ufficio al Regio tesoro con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 17.

Il conto generale della gestione deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, previa comunicazione al Collegio dei sindaci, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio stesso.

Il conto generale, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci ed al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, deve essere inviato entro quindici giorni dalla sua deliberazione, ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e degli scambi e delle valute per l'approvazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 37. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pisa;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pisa ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella tenuta di Pignano (Pisa) delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale da Volterra a Castagno; proprietà Zoffi; fiume Era Morta; proprietà Nannini; fiume Era Viva; proprietà Norina Incontri; proprietà Tacchini; Botrio del Poggiarello; fiume Era Viva; proprietà Zoffi.

La Commissione venatoria provinciale di Pisa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4000)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1939-XVII.

Norme per l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, per la corresponsione di una indennità integrativa di risoluzione del rapporto di lavoro al personale non assunto o che abbia rinunziato ad essere assunto da parte delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, recante norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di preminente interesse nazionale;

In applicazione della facoltà concessa con il penultimo comma dell'articolo 6 del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

La concessione, a' termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, di una indennità integrativa di quella risoluzione del rapporto di lavoro al personale di stato maggiore navigante e a quello degli uffici amministrativi proveniente dalle Società indicate nell'articolo 1, 1° comma del citato Regio decreto-legge e non assunto, ovvero che abbia rinunziato ad essere assunto dalle nuove Società indicate nel 2° comma dell'articolo stesso, sarà fatta con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La indennità integrativa sarà corrisposta nella misura indicata nella seguente tabella:

100 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro fino a L. 20.000;

65 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 20.001 a L. 30.000;

48 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 30.001 a L. 40.000;

38 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 40.001 a L. 50.000;

30 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 50.001 a L. 60.000;

25 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 60.001 a L. 70.000;

20 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 70.001 a L. 80.000;

15 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 80.001 a L. 90.000;

10 % a coloro che hanno avuto una indennità di risoluzione di rapporto di lavoro da L. 90.001 a L. 100.000.

Art. 3.

La indennità integrativa calcolata secondo le norme dell'articolo precedente può essere maggiorata per ogni persona di famiglia che risulti a totale o parziale carico dell'avente diritto alla indennità di risoluzione di rapporto.

Art. 4.

La maggiorazione della indennità integrativa, a mente dell'articolo precedente, è calcolata secondo le seguenti misure percentuali della indennità integrativa medesima:

per una persona a carico . . . . 25 %
per due persone a carico . . . . 40 %
per tre persone a carico . . . . 50 %
per quattro persone a carico . . . . 55 %

per ogni persona in più oltre le quattro la maggiorazione sarà accresciuta del 5 % della indennità integrativa.

In nessun caso però l'indennità integrativa con le eventuali maggiorazioni potrà superare l'importo dell'indennità risolutiva del rapporto di lavoro liquidata dalla Società cessata al dipendente funzionario.

Art. 5.

Coloro che aspirino ad ottenere la indennità integrativa di quella di risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno farne domanda alla Direzione generale della Marina mercantile nel termine massimo del 31 dicembre 1939-XVIII, e se chiedono anche la maggiorazione dell'indennità integrativa dovranno dare prova della vivenza a carico totale o parziale delle persone per le quali chiedono la percentuale di maggiorazione.

La Direzione generale della Marina mercantile potrà disporre indagini dirette per accertare la vivenza a carico totale o parziale, con facoltà insindacabile circa la concessione della percentuale di maggiorazione richiesta.

Art. 6.

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità integrativa coloro che abbiano liquidato dalle Società cui appartenevano una indennità di risoluzione del rapporto di lavoro pari o superiore a lire 100.000.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(4020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile nel comune di Sannicola.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 agosto 1939 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Sannicola per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4043)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un edificio e di un terreno annesso nel comune di Carpi.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 22 agosto 1939 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Carpi la donazione di un edificio e del terreno annesso per essere adibiti alla Casa della Madre e del Bambino.

(4044)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Media dei cambi e dei titoli

del 6 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,10
Inghilterra (Sterlina)	78,25
Francia (Franco)	45 —
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,26
Canadà (Dollaro)	18,55
Danimarca (Corona)	3,69
Germania (Reichsmark)	7,30
Norvegia (Corona)	4,37
Olanda (Fiorino)	10,215
Portogallo (Scudo)	0,7102
Svezia (Corona)	4,6285
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977 (1)
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,15 (1)
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,05
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,725
Id. Id. 5 % (1936)	91,75
Rendita 5 % (1935)	90,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,675
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,85

(1) Dal 4 settembre 1939.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 360 - Data: 5 maggio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cagliari - Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro - Titoli del Debito Pubblico: quietanze Capitale L. 2300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 178 - Data: 23 maggio 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Cremona - Intestazione: Amigoni Alba ved. Barattini - Titoli del Debito Pubblico: 2 cert. red. 3,50 - Capitale L. 33.800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1898 - Data: 26 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. D. P. - Intestazione: Polidori Ida fu Andrea - Titoli del Debito Pubblico: 1 cert. red. 3,50 - Capitale L. 400.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 492 - Data: 2 maggio 1930 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Messina - Intestazione: Guttarolo Gaetano Enrico di Giovanni - Titoli del Debito Pubblico: 17 cert. cons. 5 % rendita - Capitale L. 1075.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3579)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Organizzazione del traffico terrestre e marittimo nel Regno

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con Suo decreto in data 20 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti, ha autorizzato, in base al R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, il Ministro per le comunicazioni a provvedere alla organizzazione del traffico terrestre e marittimo, a ordinare deviazioni di rotta e variazioni nella destinazione di navi in corso di viaggio, spostamenti di navi fra i porti del Regno, allontanamento delle merci giacenti nei magazzini o in altri luoghi di deposito nei porti e il trasporto di esse in altri o in località dell'interno, sia con mezzi marittimi che con mezzi terrestri.

Il decreto del DUCE dispone inoltre che in caso d'inadempienza i provvedimenti anzidetti possano essere adottati d'autorità, a spesa ed a rischio degli inadempienti, salva l'applicazione delle penalità previste dal sopracitato R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229.

(4059)

Ordinamento delle maestranze portuali di La Spezia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 28 agosto 1939-XVII, n. 26, della Regia direzione marittima di Genova, è stato attribuito il nome di « Compagnia dei lavoratori portuali Costanzo Ciano » alla Compagnia dei lavoratori portuali di La Spezia costituita con decreto della sopradetta Direzione marittima in data 19 settembre 1929-VII.

(4038)

Ordinamento delle maestranze portuali di Fiume

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 9 agosto 1939-XVII, n. 41, della Regia direzione marittima del Carnaro, è stato attribuito il nome di « Compagnia portuale Costanzo Ciano » alla Compagnia lavoratori del porto di Fiume costituita con decreto della sopradetta Direzione marittima in data 16 giugno 1929-VII.

(4039)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca S. Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca S. Giacomo, Società anonima cooperativa con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale venne nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore comm. Luigi Mastrorilli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. comm. Ignazio de Matteis è nominato commissario liquidatore della Banca S. Giacomo, Società anonima cooperativa con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Luigi Mastrorilli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4060)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Littoria a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Roma nell'esercizio delle filiali di Cisterna di Littoria e Cori (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 29 agosto 1939-XVII fra la Cassa di risparmio di Littoria con sede in Littoria, e la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Cisterna di Littoria e di Cori (Littoria);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Cisterna di Littoria e di Cori (Littoria), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere dal 2 ottobre 1939-XVII per la filiale di Cisterna di Littoria e dal 12 ottobre 1939-XVII, per la filiale di Cori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4009)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica di Napoli

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 aprile 1939-XVII che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-VII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli, al posto d'insegnante di contrappunto, fuga e composizione (gruppo *A*, grado 7°) nel Regio Conservatorio di musica di Napoli con l'annuo stipendio di L. 18.600 più il supplemento di servizio attivo di L. 5100 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito.

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la Causa Nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *E*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli, che non potrà avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3997)

Concorso al posto d'insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia nel Regio conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 aprile 1939-XVII, che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di lingua e lettere italiane, storia e geografia (gruppo *A*, grado 10°, nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 12.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 2300 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito nazionale fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43), abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria e mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è scritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero: le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) diploma originale di laurea in lettere o in copia notarile;

L) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

M) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *L*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o

dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nella categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214.

PROGRAMMA D'ESAME.

Svolgere, sotto forma di lezione, e discutere, tre argomenti che saranno estratti a sorte uno dal primo, uno dal secondo e l'altro dal terzo dei seguenti gruppi :

Gruppo A (italiano) - Gruppo B (storia) - Gruppo C (geografia).

Gruppo A:

I. — *a*) Dalla lingua latina alle lingue romanze - Origini della lingua italiana - Il Duecento: poesia d'imitazione; lirica popolare; dalla « Scuola Siciliana » a quella del « Dolce stil nuovo »; lirica popolaresca religiosa; la prosa in volgare, in latino e in francese.

b) Origini comuni del ritmo poetico e di quello musicale - Accento ritmico e accento grammaticale - Le teorie sulle origini della musica e cenni sulla storia della musica degli antichi popoli.

II. — *a*) Il Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio, autori minori.

b) Il verso, anacrusi, ipertesi, cesura, ritmi trocaici, giambici, dattili, anapestici. Cenni sulle origini e lo sviluppo del canto gregoriano, sulle origini e sviluppo della polifonia e sulle teorie musicali del medioevo.

III. — *a*) Il Quattrocento: L'umanesimo, le Accademie, gli umanisti maggiori. La poesia e la prosa in volgare.

b) la rima, le figure metriche - Cenni sulla musica profana nel medioevo e sulle scuole polifoniche del Quattrocento e Cinquecento.

IV. — *a*) Il Cinquecento: la poesia latina, i teorizzatori del volgare, la scienza di Stato, il Machiavelli ed il Guicciardini. - L'epoca cavalleresca, la lirica, la drammatica, l aprosa. La reazione cattolica e sua ripercussione sulla letteratura.

b) La metrica e i metri narrativi. Cenni sulla evoluzione del gusto musicale dalla polifonia alla monodia accompagnata.

V. — *a*) Il Seicento: il secentismo e la lirica; il marinismo. L'epoca, il poema eroicomico, la drammatica. La rivoluzione scientifica e la prosa. La commedia dell'arte.

b) I metri lirici, drammatici, didascalici, satirici. Cenni sulle scuole veneziana, romana e napoletana del melodramma e sulle origini della musica strumentale.

VI. — *a*) Il Settecento; l'Arcadia, il melodramma e il Metastasio - La critica storica e letteraria, la filosofia, le scienze giuridiche.

Il teatro goldoniano - La lirica, la tragedia e l'Alfieri, gli altri generi letterari.

b) I metri della poesia barbara - Cenni sulla Riforma di Gluck e Galzabigi e sulla musica del Settecento nelle varie nazioni.

VII. — *a*) L'Ottocento: il periodo napoleonico; Vincenzo Monti; Ugo Foscolo, lirici minori - Gli storiografi, i poeti giocosi. Il Romanticismo e Alessandro Manzoni - Il romanzo storico - Giacomo Leopardi.

b) Cenni sul romanticismo e la musica - Giuseppe Verdi. Riccardo Wagner.

VIII. — *a*) La letteratura patriottica dell'Ottocento. La lirica, la critica, il dramma, il romanzo nell'epoca moderna.

b) Orientamento della musica nella seconda metà del secolo XIX e il movimento musicale contemporaneo.

Gruppo B:

I. — La preistoria - Il Mediterraneo orientale: egiziani, babilonesi, assiri, fenici, troiani. Gli ebrei - L'altopiano dell'Iran, l'Arabia, l'India, la Cina.

II. — Le civiltà preelleniche - La Grecia dalle origini alla conquista romana - La civiltà greca ai tempi di Alessandro Magno.

III. — L'Italia pre-romana - Le origini di Roma - La Monarchia, la Repubblica.

IV. — L'Impero - Decadenza dell'Impero: Impero d'Occidente e Impero d'Oriente - Il Cristianesimo.

V. — La civiltà di Roma: Usi e costumi. La cultura. La politica - Agricoltura industria e commercio.

VI. — Il Medioevo - Le invasioni barbariche; le dominazioni barbariche in Italia, l'impero Bizantino. Gli Arabi e l'Islamismo - L'impero Carolingio - L'Italia non franca.

VII. — Il Feudalismo: il Sacro Romano Impero Germanico Le repubbliche marittime - Le Crociate.

VIII. — I Comuni; l'Impero e i Comuni - Gli Stati italiani nei secoli XIII e XIV.

IX. — Le signorie; gli Stati d'Italia nei secoli XIV e XV. I grandi Stati Europei nel secolo XV. Le grandi scoperte geografiche.

X. — L'Italia e i grandi Stati europei dal secolo XVI alla Rivoluzione francese.

XI. — La rivoluzione francese, Napoleone e i prodromi del Risorgimento italiano.

XII. — Il Risorgimento politico italiano. Le Società segrete e i primi moti rivoluzionari (1815-1831). Mazzini e i moti mazziniani. Risveglio nazionale, riforme, statuti.

XIII. — La guerra dell'Indipendenza (1848-1870). Gli Stati d'Europa dal 1815 al 1870. L'Italia dal 1870 al 1914: la politica coloniale, il problema demografico e l'emigrazione, lo sviluppo economico dell'Italia dal 1871 al 1914. I principali Stati del mondo dal 1870 al 1914.

XIV. — La guerra mondiale. Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Mussolini e il Fascismo. La Marcia su Roma. Lo Stato fascista. L'ordinamento corporativo. Il problema demografico. L'impresa etiopica e l'assedio economico. Fascismo e monarchia. Cenni storici sulla Casa Savoia.

Gruppo C:

I. — Nozioni generali. Il sistema planetario. Latitudine e longitudine.

L'anno e le stagioni. Le carte geografiche e topografiche.

II. — I fenomeni atmosferici. Le razze umane e loro caratteri.

III. — L'Italia e le sue colonie.

IV. — L'Europa.

V. — L'Asia.

VI. — L'Africa.

VII. — L'America.

VIII. — L'Oceania.

A ciascun candidato saranno assegnati 4 voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2-*a*), 2-*b*) e 2-*c*).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3998)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.